

il quale evita senz'altro che possa sorgere la questione se la nave rimorchiata sia tenuta a corrispondere al rimorchiatore del Corpo unicamente la mercede di pilotaggio stabilita dalla tariffa, disponendo che « qualora nelle operazioni di ormeggio della nave, il capitano richiegga, *per qualsiasi motivo, il concorso del galleggiante* dei piloti, questo non può essergli rifiutato, ma il capitano deve corrispondere *un adeguato compenso*. Nel caso di disaccordo fra le parti provvede l'autorità marittima ai sensi dell'art. 14 e seguenti del cod. per la mar. mer. » (1587). Benchè l'articolo accenni soltanto alle operazioni di ormeggio — che sono, d'altronde, quelle durante le quali più di frequente si ricorre all'aiuto dei rimorchiatori — non v'è dubbio che esso vada applicato, per analogia, a tutti i casi in cui il rimorchio non divenga un salvamento.

L'articolo in parola segna, inoltre, una differenza profonda fra il rimorchio effettuato dai piloti e quello esercitato da altri, essendo che, mentre per quest'ultimo vige il disposto contenuto nel secondo comma dell'art. 190 c. m. m., per il quale i capitani dei rimorchiatori sono tenuti, alla semplice richiesta dell'ufficio di porto, a prestare aiuto per il rimorchio delle navi, quand'esse sono *pericolanti*, per l'opposto il primo non può essere rifiutato alle navi, *qualunque sia il motivo* per il quale venga richiesto.

Nessuna praticità ha, per il caso che ci riguarda, la distinzione fra rimorchio-*manovra* e rimorchio-*trasporto* (1588), non essendo di quest'ultimo consentito l'esercizio ai piloti, ai quali è inibito, salvo il caso di circostanze eccezionali, di esercitare il trasporto di persone o di cose (art. 4, II comma regol.).

Date queste nozioni secondarie, occorre ora domandarsi chi debbasi ritenere responsabile dei danni arrecati ai terzi durante

---

(1587) Dice l'art. 167, II° comma, del cit. prog., che le tariffe del servizio di rimorchio prestato dai piloti devono essere stabilite con « le modalità riguardanti quelle del pilotaggio ».

(1588) Nel rimorchio-*manovra* il rimorchiatore ha unicamente funzioni di forza motrice, accompagnate o no da speciali abilità tecniche. Nel rimorchio-*trasporto* esso ha, invece, funzioni di trasporto, con affidamento delle merci al vettore. Cfr. GUIDI, *loc. cit.*